

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia

### CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto per il personale dell'ATER di Venezia. CIG 3641803EE4

L'anno il giorno del mese di () negli uffici della sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, in Venezia, Dorsoduro – Fondamenta del Magazen n. 3507;

tra i signori:

da una parte: dott. Paolo Diprima, nato a Venezia il 9/7/1958, Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia, domiciliato per la Sua carica presso la sede dell'Azienda medesima, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Azienda stessa, codice fiscale 00181510272, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione appaltante" o ATER, autorizzato a stipulare i contratti dall'articolo 11 – comma 5 – sub d) della legge regionale 9.3.1995 n. 10 e per dare attuazione alla delibera del Consiglio di amministrazione n. xxx del xxx;

dall'altra parte: il sig. xxx nato a xxx il xxx, residente in xxx, che interviene in questo atto in qualità di xxx legale rappresentante della Ditta xxx, codice fiscale xxx, con sede legale in xxx, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore" o "Società".

### PREMESSO

che, a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta xxx il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto per il personale dell'ATER di Venezia come risulta dal verbale della Commissione di gara in data xxx; e, con decreto del Direttore n. xxxx è stato

definitivamente aggiudicato all'Appaltatore il suddetto servizio;  
che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 16/01/2009 circa la composizione societaria;  
che l'Appaltatore ha presentato il certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, R.E.A. in data xxx, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa cosiddetta 'antimafia'.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO. Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei nella misura richiesta da ATER e, per essa, dall'Ufficio Personale, sino alla concorrenza dell'importo presunto dell'appalto pari ad Euro xxx oltre I.V.A. nella misura di legge, somma risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara. L'erogazione dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con la società che dovranno possedere le caratteristiche indicate nel Capitolato d'appalto. L'ATER si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell'art. 311 del DPR 5/10/2010 n. 207.

Art. 2 – DURATA. Il presente Contratto ha durata biennale, salva la facoltà per l'ATER di proporre e concordare con il contraente la prosecuzione del rapporto contrattuale, per un periodo di un ulteriore anno, alle condizioni

previste dall'art. 2 del Capitolato.

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere reso secondo le modalità indicate nel Capitolato, nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara ed accettata da ATER, e nel disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto e ne formano parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Art.4 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. Le parti stabiliscono che i buoni pasto dovranno essere consegnati dalla Società con le modalità ed i termini previsti nel Capitolato e presso gli indirizzi degli uffici specificati nei relativi Ordinativi di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14. I Buoni pasto consegnati dovranno avere le caratteristiche descritte nell'art. 28 del Capitolato. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Art. 5- PERSONALE DI SERVIZIO. Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica. La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Art. 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE. La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia di rapporto di lavoro, assicurativi,

previdenziali, di assistenza, sicurezza ed igiene del lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi e aziendali, manlevando l'ATER da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 - **RESPONSABILI DEL SERVIZIO.** La Società individua un Responsabile del servizio che curerà direttamente i rapporti con l'Ufficio Personale dell'ATER per tutto ciò che riguarda la gestione degli ordini dei buoni pasto e per ogni richiesta o segnalazione ai sensi dell'art. 17.n del Capitolato. A tal fine la Società nomina il/la sig. xxx, presso l'Ufficio xxx . La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo accordo scritto con l'ATER. Il Direttore dell'esecuzione per l'ATER è individuato nel sig. xxx.

Art. 8 - **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.** La società si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto e nel Capitolato, anche a:

- a) assicurare la rete minima di Esercizi Convenzionati, secondo quanto precisato negli artt. 28 e 29 del Capitolato;
- b) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto in tutti gli Esercizi Convenzionati indicati nell'elenco redatto e aggiornato in conformità al Capitolato;
- c) provvedere, su richiesta motivata dell'ATER al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a) e con le modalità previste nel Capitolato;
- d) eliminare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel art. 8 del Capitolato;
- e) adeguarsi alle norme di carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che disciplinano il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.

Art.9- **CAUZIONE.** A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito, secondo le modalità di cui al

Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari a € xxx rilasciata da xxx. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'ATER si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art.10 – RECESSO. Ai sensi dell'art. 1373 C.C. ATER ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con preavviso di trenta giorni, previo pagamento della parte di servizio regolarmente eseguita, oltre al ventesimo dell'importo del servizio non eseguito. Il ventesimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. I corrispettivi dovuti alla Società per i buoni pasto oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura sono calcolati applicando uno sconto, praticato in sede di offerta, del xxx (in lettere xxx) al Valore nominale dei Buoni pasto. Pertanto l'ATER, per ciascun buono pasto di 9,50 euro, corrisponderà alla Società l'importo di euro xxx (in lettere xxx) al netto dell'IVA. La sopra menzionata percentuale di sconto resterà invariata per tutta la durata del contratto anche qualora dovesse mutare il valore nominale del buono pasto. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel art. 7 del Capitolato e l'ATER provvederà alla loro liquidazione entro i termini previsti. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla

Società. Ogni eventuale variazione dei dati indicati dalla Società dovrà essere comunicata all'ATER mediante lettera raccomandata, indirizzata presso la sede dell'ATER, Servizio Personale. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'ATER, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti della Società. In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'ATER, verranno corrisposti gli interessi legali aumentati di due punti percentuali.

Art. 12- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e smi, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata i conti dedicati sono stati dichiarati con apposita comunicazione agli atti della stazione appaltante. La Società si impegna a comunicare all'ATER, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'ATER ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'ATER, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. La Società si impegna, inoltre, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'ATER indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è xxx.

Art. 13- CONTROLLI E VERIFICHE. L'ATER si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato ed alle pattuizioni contrattuali al fine di monitorare la spendibilità del buono pasto presso la rete di esercizi convenzionati secondo le caratteristiche di cui al Capitolato. Saranno oggetto di verifiche anche il rispetto degli impegni assunti dalla società nel suo Progetto Tecnico, presentato in sede di gara e accettato da ATER.

Art. 14 - PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO. L'ATER ha la facoltà di applicare le penali nei casi indicati dall'art. 8 del Capitolato. Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi. ATER potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'Impresa appaltatrice, a qualsiasi titolo,

ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato, qualora l'Impresa appaltatrice ometta di eseguire, nei tempi e modi previsti, anche solo parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, ATER potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione di quanto omissso dall'Impresa appaltatrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

Art. 15- RESPONSABILITÀ CIVILE. La Società aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'ATER dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione agli eventuali infortuni e danni derivanti dall'esecuzione delle obbligazioni del presente contratto. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ATER da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti negli esercizi commerciali. L'ATER non avrà alcun rapporto con gli esercizi convenzionati i quali non potranno avanzare nessuna pretesa nei suoi confronti. La Società ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa all'espletamento del servizio, ed una polizza assicurativa contro gli infortuni a favore dei fruitori dei buoni pasto, con le caratteristiche di cui all'art. 16 del Capitolato.

Art. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA. Si applica l'art. 135 del d.lgs n. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto per reati accertati; la risoluzione potrà essere dichiarata anche nel caso in cui l'appaltatore perda i requisiti di qualificazione di cui all'art. 285, commi 1 e 2, del DPR 207/2010.

Art. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA. La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto

dell'ATER al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ATER, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

Art .18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata dell'ATER senza bisogno di messa in mora, nei casi previsti dal Capitolato, art. 19. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall'ATER rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Fuori dai casi indicati sopra, il contratto può essere risolto per inadempimento, ai sensi dell'art. 136 del DPR 207/2010. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ATER potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario. Il contratto può essere risolto

senza diritto ad indennizzi anche in caso di trasformazione o fusione o soppressione dell'Ente appaltante che renda incompatibile la prosecuzione del servizio.

Art.19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti. La "Stazione appaltante" informa l'Appaltatore che "titolare" del trattamento è l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3507, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Silvia Barendi – Responsabile del Servizio Legale Contratti ed Appalti.

Art.20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. È fatto divieto alla Società di cedere il contratto. In caso di inosservanza, l'ATER, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 21 – CESSIONE DEL CREDITO. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'ATER a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, e nel rispetto delle modalità e condizioni previste dall'art. 117 del d.lgs n. 163/2006. L'ATER in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Al fine di adempiere alle prescrizioni

contenute nella legge n. 136/2010, l'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l'ATER effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti; inoltre dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Art. 22– CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'ATER, trasmettendo al Servizio Legale Contratti e Appalti tutta la documentazione riguardante l'operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del d.lgs n. 163/2006.

Art. 23– SUBAPPALTO. (Non) Avendo la Società dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, l'intenzione di subappaltare, (non) è consentito il subappalto entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni dell'art. 118 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 163/06, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito. È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell'ATER. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'aggiudicatario,

che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ATER di quanto subappaltato. I pagamenti dei corrispettivi avverranno unicamente a favore della Società, la quale avrà l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla Società stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Società non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il suddetto termine, l'ATER sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.

Art. 24 – DOMICILIO LEGALE. A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue: la Società: Via xxx; l'ATER: Dorsoduro n.3507 – 30123 Venezia. Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui sopra.

Art. 25 – ONERI FISCALI E CONTRATTUALI. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili all'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 – FORO COMPETENTE. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Venezia.

Questo Atto occupa xxx facciate, compresa questa, scritte con sistema elettronico, e viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DELL'ATER (dott. Paolo Diprima)

L'APPALTATORE (signor xxx)

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 2 – durata, 4 – termini di esecuzione delle prestazioni, 5 – personale di servizio, 6 – obblighi nei confronti del personale dipendente, 8 – obbligazioni specifiche del fornitore, 9 – cauzione, 10 – recesso, 11 - corrispettivo e modalità di pagamento, 12- tracciabilità dei flussi finanziari, 13- controlli e verifiche, 14 - penali ed esecuzione in danno, 15- responsabilità civile, 18 - risoluzione, 24 – domicilio legale, 25 – oneri fiscali e contrattuali, 26 – foro competente.

L'APPALTATORE (signor xxx)